

Esempio pratico – Mobbing nel caseggiato

Il caso

Da quattro anni i coniugi Diwali (nome fittizio), di origine tamil, vivono con i loro tre figli in un piccolo caseggiato nella periferia di una città svizzera. Un vicino di casa trasferitosi lì da poco, il signor Vetter, spesso si rivolge alla donna e ai suoi figli in modo molto sconveniente e sprezzante: «Tamil, tornatevene da dove siete venuti, negri». All'inizio la famiglia cerca d'ignorare l'uomo e di non lasciarsi provocare dalle sue parole. Poi, però, dopo che per l'ennesima volta la signora Diwali trova in lavanderia il suo bucato gettato a terra e calpestato, il marito cerca di chiarire la situazione con il vicino. La reazione di questi è immediata e aggressiva: «Vattene, negro!».

Dopo i ripetuti attacchi verbali del vicino di casa, la coppia si rivolge all'amministrazione che affitta l'appartamento per conto del proprietario, ma senza risultato: «In questi casi, purtroppo, non possiamo fare molto» afferma l'amministrazione, senza aggiungere altro. Dopo che ancora una volta il bucato della famiglia viene trovato a terra calpestato, appena si presenta l'occasione il signor Diwali si rivolge duramente al vicino pregandolo di smetterla di comportarsi in modo razzista. Tre giorni dopo, l'amministrazione notifica per scritto alla famiglia Diwali lo sfratto dall'appartamento, con la seguente motivazione: il signor Diwali ha insultato pesantemente il signor Vetter.

Valutazione giuridica

a) Esternazioni razziste

Gli attacchi verbali del vicino «Tamil, tornatevene da dove siete venuti, negri» e «Vattene, negro!» costituiscono un'ingiuria ai sensi dell'articolo 177 del Codice penale svizzero (CP). Nella fattispecie bisogna valutare se queste esternazioni razziste violano anche il divieto di discriminazione razziale sancito nell'articolo 261^{bis} CP. Sarebbe il caso se le parole fossero state pronunciate in pubblico, vale a dire se altri vicini avessero potuto ascoltarle e se il signor Vetter ne fosse stato cosciente.

Le esternazioni razziste violano inoltre il diritto alla protezione della personalità garantito dal Codice civile svizzero (art. 28). La famiglia Diwali ha diritto a non essere più vittima di esternazioni e comportamenti razzisti e a una riparazione morale sotto forma di risarcimento finanziario o di altra specie.

b) Obbligo di protezione del locatore

Il principio della buona fede sancito dal Codice civile (art. 2) obbliga il locatore a fare in modo che si adottino misure adeguate e ragionevolmente esigibili per eliminare il grave disturbo arrecato dal vicino di casa. Rimane anche da stabilire se, in virtù del diritto del conduttore all'eliminazione dei difetti della cosa locata previsto dal Codice delle obbligazioni (art. 259a), questi possa esigere l'intervento del locatore nei confronti del vicino di casa.

In concreto ciò significa che l'amministrazione dovrebbe parlare con il signor Vetter e invitarlo a comportarsi correttamente con la famiglia Diwali. Mediante un colloquio chiarificatore con entrambi gli inquilini dovrebbe cercare di appianare la situazione. Se con il dialogo non ottiene nulla, l'amministrazione deve adottare opportune sanzioni in base al principio della proporzionalità. Fra queste sanzioni, c'è anche la possibilità di dare la disdetta al vicino di casa.

Se il locatore viene meno al proprio dovere, la famiglia Diwali può presentare una denuncia per violazione del contratto di locazione.

c) Disdetta

Conformemente all'articolo 271 del Codice delle obbligazioni, la disdetta può essere contestata se è contraria alle regole della buona fede. Una disdetta viola il principio della buona fede quando è data a causa di fatti palesemente falsi e senza un motivo oggettivo. Bisogna considerare che la famiglia Diwali è vittima di atti razzisti e ha il diritto di difendersi in modo adeguato. Siccome l'amministrazione ha palesemente violato il suo dovere d'intervento, nel presente caso sussiste una violazione del principio della buona fede.

Vie legali

a) Denuncia penale e azione civile per discriminazione razziale

I signori Diwali possono denunciare per ingiuria il vicino di casa alle competenti autorità d'istruzione penale. La procura pubblica è obbligata ad aprire un'inchiesta. Con la denuncia penale la famiglia può far valere allo stesso tempo i diritti civili alla riparazione morale.

I coniugi Diwali hanno anche la possibilità di presentare al tribunale civile soltanto una denuncia penale o un'azione civile per lesione della personalità.

b) Contestazione della disdetta

Conformemente all'articolo 273 del Codice delle obbligazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta la famiglia Diwali può presentare una richiesta di contestazione all'ufficio di conciliazione. L'autorità cantonale di conciliazione

cerca di far giungere le parti a un accordo. Se il tentativo fallisce, l'autorità si pronuncia sulla validità della disdetta. Entro 30 giorni dalla decisione dell'organo di conciliazione, la parte soccombente può presentare una denuncia al tribunale competente.

c) Denuncia per violazione del contratto di locazione

Attraverso le vie legali ordinarie, i signori Diwali possono obbligare il locatore a rispettare gli obblighi contrattuali e a intervenire nei confronti del vicino di casa.

Opportunità e rischi

È difficile dire se una denuncia penale per ingiuria e un'azione civile per lesione della personalità possano dissuadere in futuro il signor Vetter dal pronunciare parole razziste. D'altro canto, decidendo di adire le vie legali nei confronti del locatore, la famiglia Diwali sottolinea la gravità della situazione, cosa che può indurre il locatore ad assumersi al più presto il proprio obbligo di protezione e a cercare una soluzione consensuale al conflitto.

Il ricorso alle vie legali implica il rischio che il conflitto si acuisca. È probabile che in questo modo il vicino di casa si senta ulteriormente provocato e che l'amministrazione e il proprietario si sentano attaccati dalla denuncia penale e dall'azione civile, ciò che non semplificherebbe la situazione della famiglia locataria.

Procedura proposta

Si consiglia ai coniugi Diwali di chiarire innanzitutto l'obiettivo da raggiungere: la famiglia intende continuare a rimanere nel suo appartamento oppure, vista la situazione, preferisce trasferirsi e nel frattempo limitare quanto più possibile le ostilità? La seconda tappa consiste nel rivolgersi a un centro di consulenza competente per valutare insieme come risolvere la situazione al più presto. Infine occorre stabilire anche l'importanza, per i coniugi Diwali, di una riparazione morale. Solo con questi elementi si può decidere se adire le vie legali o meno.

È comunque opportuno richiamare l'attenzione del locatore sulla nullità della disdetta e invitarlo a intervenire in difesa della famiglia nel più breve tempo possibile.